



**TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO**

***Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera  
circolazione dei cittadini dell'Unione europea***

**Il giudice,** [REDACTED]

**letto** il ricorso che precede, iscritto al n. 5971/2026 R.G.;

**visti** gli artt. 35 *bis* e 35 *ter* del d.lgs. 25/2008;

**ritenuto** di dover fissare udienza ai sensi del richiamato art. 35 *bis*, comma 11, lettere a) e b), e tenuto conto del carico di ruolo;

**ritenuto** necessario procedere all'**audizione del ricorrente;**

**FISSA**

udienza per il giorno **29/01/2027**, ore **10:00**, con l'avvertimento che la mancata comparizione all'udienza senza giustificato motivo sarà intesa quale implicita rinuncia all'audizione e onera la parte di informarsi presso la Cancelleria in prossimità dell'udienza circa la presenza di interpreti messi a disposizione dal Tribunale ed in mancanza comparire con interprete di fiducia;

**LETTA L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A RIMANERE**

**rilevato** che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente depositato dal ricorrente;

**considerato** che, nel caso in esame, la domanda di protezione internazionale è stata rigettata per **manifesta infondatezza** e decisa in applicazione della **procedura accelerata di frontiera** applicata nei confronti del richiedente ai sensi dell'art. **42 par. 1 lett. J** del Regolamento procedure UE 2024/1348 relativo al caso in cui:

*“j) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”* sul presupposto della presentazione della domanda a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso, ai sensi dell'art. 43, par. 1, lettera c), del



Regolamento (UE) 2024/1348;

**rilevato** che con determinazione adottata il 10 settembre 2026 il Presidente della Commissione Territoriale di Crotone ha ritenuto, inoltre, che il ricorrente non appartenesse a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impedissero di considerare rappresentativa la percentuale generale di riconoscimento e che non ricorressero le condizioni previste dagli artt. 21, paragrafo 2, e 53 del Regolamento;

**premesso** che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 11399/2024);

**rilevato** che anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente pur nella maggiore rapidità che ne caratterizza la definizione;

**considerato** che l'art. 42 par. 1 lett. J non consente l'applicazione automatica della procedura in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%, ma impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia (i) significativamente mutata ovvero quando (ii) il richiedente appartenga ad una categoria di persone per la quale quel dato percentuale non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione;

**ritenuto che**, pertanto, il dato statistico ha valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla disposizione, non modificando, pertanto, le condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, né aggravando l'onere di allegazione del richiedente;

**che** la percentuale generale conserva rilievo soltanto quando non emergano elementi individuali idonei a rendere dubbia la sua rappresentatività rispetto alle esigenze di protezione della categoria alla quale il richiedente possa essere ricondotto (in tal senso v. Tribunale di Firenze, decreto del 12 ottobre 2026): l'autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato, verificando, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se le allegazioni del richiedente o gli altri elementi o indicatori già acquisiti restituiscano un profilo individuale assimilabile a quello generale sul quale è costruita la percentuale, oppure evidenzino -anche solo in termini di potenzialità- esigenze di protezione specifiche non adeguatamente rappresentate da tale dato (così, condivisibilmente, Trib. Firenze cit.);

**che** detta valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale, ma qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, l'autorità è comunque tenuta a riesaminare



la permanenza dei presupposti della procedura speciale, posto che, come prescritto dall'art. 53, par. 2, lett. a), Reg. 1348/2024, lo Stato membro “*non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera*” quando l'autorità accertante reputi “*non applicabili o non più applicabili*” i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;

**che**, pertanto, se in via preliminare o nel corso dell'esame emergano elementi dai quali risulti applicabile l'eccezione prevista dall'art. 42, par. 1, lett. j), per l'appartenenza del richiedente a una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativo il tasso generale di riconoscimento, viene meno il presupposto dell'accelerazione e, conseguentemente, deve in ogni caso cessare la procedura di frontiera, non potendo essere definita ai sensi dell'art. 44 del Reg. cit.;

**che** l'esclusione della procedura speciale in presenza di seri indicatori di appartenenza a una delle categorie soggettive individuate dal legislatore rappresenta una garanzia volta ad assicurare che l'esame della domanda e il successivo giudizio di credibilità si svolgano secondo modalità effettivamente idonee a consentire l'emersione e la valutazione della vulnerabilità allegata: la stessa capacità di ricostruire e riferire in modo completo la propria vicenda personale può infatti risultare compromessa dalle modalità e dalla tempistica della procedura accelerata, caratterizzata da tempi particolarmente ridotti e da una stretta prossimità temporale rispetto all'ingresso nel territorio nazionale;

**che**, in tale contesto, il richiedente potrebbe non aver ancora avuto il tempo necessario per elaborare esperienze traumatiche recenti, comprendere la rilevanza giuridica di determinati fatti o acquisire quella minima fiducia indispensabile per riferire episodi particolarmente dolorosi, umilianti o stigmatizzanti;

**che** la verifica richiesta dalla lettera j) non può essere subordinata alla completezza o all'immediata persuasività delle dichiarazioni rese nella fase iniziale della procedura, altrimenti si finirebbe per utilizzare come indice dell'assenza di vulnerabilità proprio ciò che potrebbe esserne una conseguenza: l'incapacità, dovuta al trauma e alla ristrettezza dei tempi procedimentali, di esporre sin da subito la propria storia in modo esaustivo;

**considerato** che, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie emergono i seguenti profili:

Nella determina presidenziale il richiamo all'art. 42, par. 1, lett. j), resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat, senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione.

La necessaria valutazione preliminare difetta del tutto, poiché la determina di avvio della procedura di frontiera si fonda esclusivamente sull'indice statistico previsto dalla normativa, senza esplicitare le ragioni per cui le condizioni personali del richiedente e le esigenze di protezione da lui



prospettate non siano idonee a rendere, nel caso concreto, non rappresentativa la percentuale di riconoscimento inferiore al 20%.

Nella specie, infatti, sono emersi chiaramente dei profili di vulnerabilità sin dal cd. modulo screening in cui il ricorrente viene indicato come “persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” e non sono stati svolti adeguati approfondimenti sul punto neanche nel corso dell’audizione amministrativa.

Tale mancato approfondimento determina, da un lato, l’impossibilità per l’amministrazione di individuare puntualmente le garanzie procedurali e di accoglienza da assicurare al richiedente e, dall’altro, di verificare se quest’ultimo rientri, alla luce della sua condizione individuale, nell’eccezione prevista dall’art. 42, par. 1, lett. j).

**ritenuto** che, in difetto di una corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’art. 42, par. 1, lett. j), e par. 3, lett. e), Reg. UE 2024/1348, la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente applicata e non è idonea a produrre gli effetti derogatori propri del rito di cui all’art. 35 ter d.lgs. 25/2008, né quanto alla non automaticità della sospensione, né quanto alla riduzione dei tempi di definizione del giudizio, né quanto alla decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter d.lgs. n. 25/2008;

**rilevato**, infatti, che l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lgs. n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione della procedura ordinaria;

**considerato** che sul punto non può che richiamarsi quella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha trovato piena attuazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 11399/2024, che ha chiarito che la compressione delle garanzie procedurali può legittimamente derivare solo dalla corretta applicazione della procedura accelerata e dalla sua corretta esecuzione, dovendosi in caso contrario ritenere ripristinata la procedura ordinaria con tutte le sue conseguenze;

**ritenuto** che tale principio, sebbene espresso in relazione al mancato rispetto dei termini di svolgimento della procedura, è tuttavia traslabile al caso in cui a non essere rispettate siano le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente e ciò perché il principio di sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela;

**P.Q.M.**

accertata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura obbligatoria di frontiera,



dichiara che al presente procedimento si applica il rito ordinario previsto dall'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008;

visto l'art. 35 *bis*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008,

dichiara che la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, 19/10/2026

Il giudice

[Redacted signature]

